

REPUBBLICA ITALIANA

N. 5150/07 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6098 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente

ANNO 1997

DECISIONE

Sull'appello n. 6098/1997 proposto dai signori Antonini Enzo, Benedetti Domenico, Battaglia G. Carlo, Campana Pietro, Chiuzzelin Marisa, Pedersoli Davide Pio, Peduzzi Paolo Romolo, Tosi Alberto Mariano, Turetti Lucio e Turla Cesare rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Funari e Pietro Bonardi con domicilio eletto in Roma Piazza Acilia, n.4 presso Antonio Funari;

CONTRO

L'Azienda U.S.S.L. n. 15 DI BRENO rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Avolio con domicilio in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13 presso la Segreteria Sezionale CDS;

per la riforma

della sentenza del **TAR LOMBARDIA-BRESCIA 207/1997**,
concernente **SANITARI: CORRESPONSIONE INDENNITA'**
DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Nicola Russo e uditi gli avv.ti Funari e Quinto per delega di Avolio;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza oggetto del presente giudizio di appello, il TAR ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti, medici veterinari, avverso le determinazioni con cui l'Azienda USSL n. 15 di Breno ha negato agli stessi la corresponsione indennità di polizia giudiziaria.

Il TAR ha disatteso la domanda dei ricorrenti espressamente sottoponendo a rivisitazione un proprio diverso precedente orientamento.

Avverso la sentenza sono insorti gli appellanti rivendicando la correttezza del pregresso orientamento della stessa sezione del TAR di Brescia.

In giudizio si è costituita illustrando le proprie difese l'AUSL appellata.

La causa è stata trattenuta per la decisione all'odierna udienza.

DIRITTO

La controversia si risolve nella questione di diritto concernete l'applicabilità o meno al personale dell'area medica e veterinaria, dell'indennità di polizia giudiziaria prevista dall'art. 55 DPR 270/87 e poi dall'art. 46 DPR 384/90.

Trattasi di questione controversa. Lo stesso TAR di Brescia dà atto di essere pervenuto in precedenza a conclusioni opposte a quelle attinte con la decisione qui appellata.

Anche la giurisprudenza di questa Sezione, risulta aver

assunto orientamenti diversi sia pure con le precisazioni di cui subito si dirà.

Ed infatti con sentenza 7.10.02 n. 5281 la Sezione ha motivatamente confermato proprio uno dei due precedenti richiamati dal TAR di Brescia, con cui il medesimo Giudice di primo grado aveva – contrariamente a quanto avvenuto nella presente controversia – affermato la piena applicabilità anche al personale dell'area medica e veterinaria, dell'indennità di polizia giudiziaria.

Vero è peraltro che, con successiva sentenza n. 30/05, la Sezione ha sottoposto a “riesame critico” la questione, attingendo a diversa conclusione. Deve peraltro evidenziarsi che, come emerge dalla citata decisione, in quel caso assumeva comunque valenza decisiva e di per sé assorbente, la circostanza che difettesse il presupposto dell'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, da parte dell'autorità competente.

Ad ogni modo il Collegio, chiamato ora a tornare sulla questione, ritiene di concludere per la piena condivisione del motivato avviso assunto dalla Sezione nella sentenza n. 5281/02, nel senso che non vi sono ragioni ostative per ritenere non applicabile al personale medico e veterinario l'indennità in parola, risultando piuttosto che una conclusione diversa verrebbe a determinare una sostanziale ingiustizia e disparità di trattamento.

Ed invero il collegio ritiene decisive le seguenti argomentazioni.

La funzione di polizia giudiziaria ha natura eccezionale ed esuberante rispetto alle mansioni riconducibili al rapporto di lavoro regolato dalla contrattazione collettiva di cui si discute. Tale funzione eccezionale peraltro è attribuita da autorità estranea al medesimo rapporto di lavoro. L'indennità prevista dall'art. 55 DPR 270/87 e poi dall'art. 46 DPR 384/90 ha l'evidente finalità di compensare (rectius indennizzare) l'assunzione della peculiare responsabilità.

Per tali ragioni il Collegio ritiene non rispondente ad inderogabili principi di uguaglianza una disciplina che per una determinata categoria di personale del comparto, preveda che all'assunzione di tali speciali funzioni e responsabilità corrisponda una specifica indennità, che invece dovrebbe ritenersi negata ad altra categoria del medesimo comparto.

Con la conseguenza che le norme della contrattazione che vengono in rilievo, devono essere interpretate conformemente alla indeclinabile necessità di rispettare il richiamato principio di uguaglianza; oltre che proporzionalità tra funzioni svolte e trattamento economico percepito.

In tale prospettiva non può assumere rilievo né l'art. 111 del DPR 270 nella parte in cui non rinvia espressamente alla norma relativa all'indennità di cui si discute, né l'art. 6 DPR 68/83 che al comma 6, prevede che nell'area di contrattazione

per medici e veterinari *“saranno negoziati tutti gli istituti nessuno escluso relativi all’assetto normativo e retributivo della categoria medica”*.

Ed invero entrambe tali disposizioni non possono escludere – perché non contengono disciplina che esplicitamente lo escluda – che norme oggettivamente applicabili all’intero comparto e che anzi risultano rispondenti a basilari principi costituzionali solo se applicabili all’intero comparto, trovino pertanto applicazione anche per il personale dell’area medica e veterinaria.

Allo stesso modo non possono trarsi convincenti argomenti di segno contrario da altre norme, pure richiamate nella decisione n. 30/05 della Sezione, in quanto, si ripete, il Collegio è del meditato avviso che il criterio ermeneutico non possa che essere informato al principio secondo cui sarebbe in contrasto con basilari regole di uguaglianza, interpretare le norme in commento nel senso di negare la specifica indennità al personale medico. Da qui, per note regole, l’obbligo per l’interprete di accedere (in difetto di espressi riferimenti testuali che lo impediscano) ad una lettura adeguatrice delle norme da applicarsi.

Si conclude quindi nel senso che l’indennità per cui è causa deve essere corrisposta, sussistendone i presupposti, anche al personale dell’area medica e veterinaria.

Le considerate oscillazioni giurisprudenziali, ampiamente

giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla le determinazioni impugnate in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2007, con l'intervento dei Sigg.ri:

Emidio Frascione	Presidente
Cesare Lamberti	Consigliere
Claudio Marchitello	Consigliere
Aniello Cerreto	Consigliere
Nicola Russo	Consigliere estensore

L'ESTENSORE

f.to Nicola Russo

IL PRESIDENTE

f.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

f.to Agatina Maria Vilaro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 4/10/2007

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

P. IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi